

**Causa C-238/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 aprile 2021

**Giudice del rinvio:**

Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

2 aprile 2021

**Ricorrente:**

Porr Bau GmbH

**Amministrazione resistente:**

Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (autorità amministrativa della regione di Graz, Austria)

**Oggetto del procedimento principale**

Rifiuto – Classificazione – Venir meno della qualifica di rifiuto – Condizioni

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; articolo 267 TFUE.

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale la qualità di rifiuto viene meno solamente quando i rifiuti stessi ovvero materiali residui o, ancora, sostanze loro

derivate siano utilizzati direttamente in sostituzione di materie prime o di prodotti ricavati da materie prime primarie o, ancora, siano stati preparati ai fini del riutilizzo.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale, nel caso di materiali estratti, un rifiuto possa cessare di essere considerato tale solo a seguito di sua utilizzazione quale sostituto di materie prime oppure di prodotti ricavati da materie prime primarie.

In caso di risposta negativa alla prima e/o alla seconda questione:

3. Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale, nel caso di materiali estratti, un rifiuto non possa cessare di essere considerato tale qualora non vengano rispettati in tutto o in parte determinati requisiti formali (in particolare, gli obblighi di registrazione e documentazione), senza che ne consegua alcun effetto a livello ambientale sull'operazione compiuta, sebbene risulti che i materiali estratti siano al di sotto dei valori limite (classe di qualità) prescritti ai fini della specifica destinazione prevista.

### **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (in prosieguo: la «direttiva rifiuti»), in particolare articoli 3 e 6.

### **Disposizioni nazionali pertinenti**

Abfallwirtschaftsgesetz (legge austriaca sulla gestione dei rifiuti; in prosieguo: lo «AWG») 2002, in particolare articoli 2 e 5;

Bundesabfallwirtschaftsplan (piano federale austriaco per la gestione dei rifiuti; in prosieguo: il «BAWP»).

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria; in prosieguo: il « Giudice del rinvio o il Collegio remittente») è chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso una decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») della Bezirkshauptmannschaft Graz-

Umgebung (Direzione amministrativa del distretto di Graz, Austria; in prosieguo: l'«amministrazione resistente»).

- 2 La ricorrente è un'impresa di costruzioni, cui è stata commissionata da parte di taluni produttori agricoli la fornitura di materiali estratti (in prosieguo anche: il «materiale utilizzato») e la relativa distribuzione sui loro terreni, al fine di effettuare dei rinterri nonché di migliorare le coltivazioni e pertanto la produttività.
- 3 Nella decisione impugnata, l'amministrazione resistente dichiarava, in sostanza, che il materiale utilizzato costituiva un rifiuto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'AWG 2002. La qualifica di rifiuto non sarebbe venuta meno non essendo stati rispettati i requisiti formali di cui al BAWO austriaco (nel testo del 2011), il quale si baserebbe sull'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.
- 4 Secondo il Giudice del rinvio, il materiale utilizzato sarebbe stato materiale estratto non contaminato della classe di qualità A1, vale a dire la classe di qualità più elevata per i materiali estratti. Un materiale di tal genere sarebbe, ai sensi della normativa austriaca, adatto per l'effettuazione di rinterri (come quelli di cui trattasi nel caso di specie) e il suo impiego sarebbe consentito dalla legge.

Il Collegio remittente, nutrendo dubbi sulla tesi sostenuta dall'amministrazione resistente e, in particolare, sull'interpretazione da essa fornita della nozione di rifiuto, ha adito in via pregiudiziale la Corte.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 5 Il Collegio remittente nutre dubbi quanto al fatto che i materiali estratti non contaminati di un'elevata classe di qualità possano costituire un «rifiuto» ai sensi della nozione di rifiuto quale definita dal diritto dell'Unione.
- 6 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva rifiuti, si intende per «rifiuto» «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi». Va esclusa la terza ipotesi («rifiuto in senso oggettivo»), in quanto il materiale utilizzato può essere senz'altro adoperato per quasi tutti gli impieghi. Pertanto, sarebbero da prendere in considerazione solo le prime due alternative («rifiuto in senso soggettivo»).
- 7 Laddove la Corte dovesse ritenere che il materiale utilizzato costituisca un rifiuto, sarebbe altresì necessario accertare se *medio tempore* sia venuta meno la qualifica come rifiuto.
- 8 Il venir meno della qualifica come rifiuto è disciplinata dal diritto nazionale in maniera più rigorosa rispetto alla direttiva rifiuti (articolo 6) e pertanto, ad avviso del Collegio remittente, non è compatibile con quest'ultima.

- 9 A parere del Collegio remittente, una normativa nazionale come quella in esame nella specie, secondo la quale un rifiuto possa cessare di essere considerato tale, nel caso dei materiali estratti, solo se utilizzato a fini di sostituzione di materie prime oppure di prodotti ottenuti a partire da materie prime primarie, violerebbe l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rifiuti.
- 10 In base alla normativa nazionale, inoltre, un rifiuto continua ad essere considerato tale qualora determinati requisiti formali (in particolare, gli obblighi di registrazione e documentazione) non vengano rispettati in tutto o in parte. Ciò vale persino nel caso in cui l'inosservanza di detti requisiti non implichi alcun effetto a livello ambientale, ove risulti che i materiali estratti utilizzati siano al di sotto dei valori limite prescritti ai fini della specifica destinazione prevista.
- 11 Il Giudice a quo ritiene che la normativa nazionale sia contraria al diritto dell'Unione anche perché la destinazione dei materiali estratti della più elevata classe di qualità ad utilizzi ragionevoli sarebbe risultata già *ab initio*, i requisiti tecnici sarebbero stati rispettati, un parere avrebbe confermato la loro analisi e l'assenza di contrindicazioni, senza che si siano infine palesati impatti negativi per l'ambiente o la salute umana né tale rischio si profili in futuro. Inoltre, l'utilizzazione del materiale de quo sarebbe altresì volto a prevenire la produzione di rifiuti nonché a favorire il suo impiego come surrogato di materie prime primarie altrimenti necessarie. In caso di divieto di un'utilizzazione del genere, dovrebbero essere impiegate le materie prime primarie e smaltite quelle secondarie (vale a dire, nel caso di specie, i materiali estratti), le più idonee ai fini del recupero. Ciò si porrebbe peraltro in contrasto con gli obiettivi della direttiva rifiuti.